



**VERBALE DI ASSEMBLEA STARORDIARIA
MARTEDI 15 GIUGNO 2020**

In data 15 giugno alle ore 21 circa, presso la sede di Lega Italiana Fibrosi Cistica Romagna Onlus in via Serraglio, 67 a Cesena, si è tenuta in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dei soci per deliberare il seguente punto:

- **Variazione dello statuto e cambio di denominazione in LEGA ITALIANA FIBROSI CISTICA ROMAGNA ODV;**

Il presidente Alberto Bastianelli, verificata la regolare costituzione dell'assemblea e nominata segretario dell'assemblea Gaia Fabbri, informa i soci presenti e quelli collegati tramite piattaforma Meet che come già anticipato, si rende necessario variare lo statuto per adeguarsi alle nuove norme e per iscriversi, appena sarà possibile, al Registro Unico del Terzo Settore.

I soci, a cui era già stato inviato il documento per visione, approvano il nuovo statuto.

Non essendovi null'altro da deliberare l'assemblea si conclude alle ore 21.30 circa

Il presidente
Alberto Bastianelli



Il segretario
Gaia Fabbri



Registrato presso l'Ufficio Territoriale di Rimini (TG3)
il 30 GIU. 2021 al n. 2599 serie TV E
a riscossi € 5000 con F24/F23 del

IL DIRETTORE PROVINCIALE
Desiderio

Lega Italiana Fibrosi Cistica Onlus - Romagna

c/o il Coordinamento del Volontariato e C.S.V. Ass.I.Pro.V Forlì-Cesena
Via Serraglio, 18 - 47521 Cesena (FC) - Cell. 338 5095549

www.fibrosicisticaromagna.it – info@fibrosicisticaromagna.it

STATUTO

LEGA ITALIANA FIBROSI CISTICA ROMAGNA ODV

TITOLO I

IDENTITA' ASSOCIATIVA E PRINCIPI PROGRAMMATICI



ART. 1 – COSTITUZIONE

1. E' costituita ai sensi degli artt. 14 e segg. del Codice Civile la LIFC Romagna ODV nazionale denominate "LEGA ITALIANA FIBROSI CISTICA ROMAGNA ODV", in breve "LIFC ROMAGNA ODV"
2. LIFC ROMAGNA ODV si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. LIFC ROMAGNA ODV adotta la qualifica e l'acronimo ODV nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima
4. Essa aderisce a Lega Italiana Fibrosi Cistica ODV (LIFC ODV), di cui esprime il livello regionale della Romagna, e ne recepisce le norme dello Statuto

Nazionale, relativamente ai titoli I art. 3 (oggetto sociale), II (soci), III, IV (limitatamente al Capo VI), V, VI.

5. L'Associazione, pur facendo parte di "Lega Italiana Fibrosi Cistica ODV" conserva la propria autonomia giuridica, decisionale, operativa e patrimoniale come indicato anche nello Statuto di "Lega Italiana Fibrosi Cistica ODV" art.

ART. 2 – SEDE E DURATA

1. LIFC Romagna ODV ha sede in Cesena.
2. La sede legale può essere trasferita ad altro indirizzo, anche in un comune diverso, purchè nel territorio della Romagna con una delibera del Consiglio Direttivo;
3. L'Associazione potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni mediante delibera del Consiglio Direttivo.
4. La durata della Associazione è illimitata

ART. 3 – FINALITA' E ATTIVITA'

1. LIFC ROMAGNA ODV è apartitica, autonoma, pluralista e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari, elettività e ~~gratuità~~ delle cariche sociali.
2. Per il perseguimento delle finalità solidaristiche e di utilità sociale LIFC ROMAGNA ODV svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, e si potrà avvalere sia dell'operato dei volontari, siano o non siano essi associati, sia di dipendenti



con regolare contratto di lavoro subordinato, in favore degli associati stessi o di terzi:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;



- r) attività commerciale, seppur in modo marginale rispetto a quella istituzionale. Tra l'attività commerciale va ricompresa, a titolo puramente esemplificativo ma non esaustivo: la vendita di gadget, di abbigliamento, di materiale tecnico, di bomboniere, di libri, di biglietti per spettacoli, l'organizzazione di eventi musicali, culturali, solidali, l'organizzazione di cene, convegni, raduni.
- s) In via non principale, l'associazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, finanziarie e bancarie (con esclusione delle attività riservate dalla legge agli Istituti di Credito), e quante altre ritenute necessarie od utili per il conseguimento delle finalità sociali.

In particolare LIFC ROMAGNA ODV si configura come rete integrata di persone, valori e luoghi di cittadinanza attiva per la lotta contro la fibrosi cistica in conformità alle finalità previste nella L. 548/93 "*Disposizioni per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica*" e pertanto intende:

- a. assicurare la rappresentanza e la tutela degli interessi giuridici, morali ed economici dei soggetti affetti da Fibrosi Cistica e delle loro famiglie in ogni ambito, ivi compresi le pubbliche amministrazioni e gli enti che hanno per scopo l'educazione, il lavoro e l'assistenza ai predetti soggetti, previsti dalle norme vigenti;
- b. promuovere l'assistenza alle persone affette da Fibrosi Cistica nonché l'istruzione e l'educazione delle dette persone e delle loro famiglie in relazione a detta patologia erogando a tal fine appositi servizi informativi;



- c. promuovere il miglioramento dei servizi pubblici atti ad assicurare una assistenza globale ai pazienti affetti da Fibrosi Cistica;
- d. promuovere iniziative di informazione e sensibilizzazione sui problemi della Fibrosi Cistica ed in modo particolare sulle possibilità diagnostiche, preventive, terapeutiche e riabilitative;
- e. promuovere indagini sulla diffusione e sulla tipologia della patologia e su ogni aspetto utile a combatterla;
- f. contribuire all'informazione ed alla formazione del personale medico e paramedico circa le possibilità diagnostiche, terapeutiche ed assistenziali in Fibrosi Cistica;
- g. promuovere e curare l'informazione e la preparazione degli aderenti impegnati in prestazioni di volontariato;
- h. favorire movimenti di aggregazione territoriale aventi per finalità la lotta contro la Fibrosi Cistica;
- i. stabilire rapporti di cooperazione con altre Associazioni, organizzazioni ed istituzioni aventi lo scopo di partecipazione, sussidiarietà, promozione e di volontariato nel campo sociale e sanitario e della ricerca scientifica che abbiano scopi coerenti con quelli sanciti dal presente Statuto;
- j. bandire borse di studio per la ricerca, organizzare convegni, seminari, corsi di formazione, comitati scientifici anche in collaborazione con altre Organizzazioni di volontariato;
- k. svolgere attività generali di supporto, consulenza, formazione e sostegno alle strutture territoriali nella loro attività in ambito locale;



- l. sostenere e favorire la ricerca scientifica come base imprescindibile alla lotta contro la Fibrosi Cistica in aderenza alle strategie e alle iniziative della LIFC ODV;
- m. contribuire alla realizzazione dei fini della LIFC ODV;
- n. promuovere una concezione di salute intesa come bene comune oltre che individuale e far conoscere la Fibrosi Cistica non come evento straordinario e discriminante, ma nel contesto di una patologia che riguarda tutti i cittadini, quelli nati e quelli che nasceranno;
- o. promuovere l'inserimento lavorativo, tutelandone la salute, e l'inserimento sociale dei soggetti affetti da Fibrosi Cistica.
- p. svolgere inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità.
- q. L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fidejussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente.
- r. LIFC ROMAGNA ODV può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività saranno approvate di volta in volta dall'organo esecutivo e sottoposte all'approvazione del Direttivo e ratificate nella prima Assemblea utile.



- s. LIFC ROMAGNA ODV può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
- t. LIFC ROMAGNA ODV si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti pubblici, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti, organizzazioni ed istituzioni nazionali ed internazionali aventi lo scopo di partecipazione, sussidiarietà, promozione e volontariato nel campo sociale e sanitario e della ricerca scientifica che abbiano scopi coerenti con quelli sanciti dal presente statuto.
- u. LIFC ROMAGNA ODV si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato degli associati ovvero delle persone aderenti agli enti associati può avvalersi di lavoratori autonomi o dipendenti nei limiti stabiliti dall'art. 33 del D.Lgs. n. 117/2017;
- 

ART. 4 – AMBITO DI ATTUAZIONE DELLE FINALITA’

1. LIFC ROMAGNA ODV opera prevalentemente ma non in via esclusiva nella regione Emilia-Romagna, precisamente nell’area geografica denominata “Romagna”. Essa potrà operare anche in altre aree geografiche con iniziative ed attività di supporto, concordate con i referenti associativi locali, finalizzate agli scopi associativi.



2. LIFC ROMAGNA ODV opera in conformità allo Statuto, ai Regolamenti e alle delibere di LIFC ROMAGNA ODV e delega gli interventi per le attività sovraregionali ed internazionali a LIFC ODV.
3. LIFC ROMAGNA ODV favorisce la costituzione di Comitati Territoriali, normalmente provinciali, quali primi livelli del coordinamento, dell'organizzazione e della presenza visibile dell'Associazione nel territorio.
4. LIFC ROMAGNA ODV indirizza e coordina l'iniziativa associativa dei Comitati Territoriali, promuove l'iniziativa della LIFC ODV sul territorio regionale ed il suo sviluppo.
5. LIFC ROMAGNA ODV è strumento di costante relazione e raccordo con il livello nazionale; garantisce e organizza la partecipazione del territorio ai coordinamenti e alle reti nazionali.
6. LIFC ROMAGNA ODV sviluppa i rapporti con le Istituzioni regionali e rappresenta la LIFC ODV nei confronti delle organizzazioni sociali e politiche di ambito regionale.
7. LIFC ROMAGNA ODV ha il compito di promuovere la condivisione e il rispetto dei principi statutari e della corretta conduzione della vita associativa dei comitati territoriali.
8. LIFC ROMAGNA ODV ha la facoltà di verificare e controllare la costituzione ed il funzionamento democratico dei Comitati Territoriali e la loro corretta gestione.
9. LIFC ROMAGNA ODV, in concorso con i Comitati Territoriali, cura la gestione di servizi comuni e la realizzazione di attività specifiche.



TITOLO II

ASSOCIATI



ART. 5 – GLI ASSOCIATI

1. LIFC ROMAGNA ODV è costituita da Associati, ovvero persone fisiche che ne abbiano fatto richiesta e che riconoscono ed accettano le regole dello Statuto nelle sue varie articolazioni e che si impegnano ad adottare sia gli obblighi del presente Statuto che quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017. Devono inoltre recepire le regole di comportamento stabilite dal Codice Etico LIFC ODV adottato da LIFC ROMAGNA ODV.
2. Sono considerati Associati le persone fisiche che abbiano fatto richiesta e siano stati ammessi con delibera del Consiglio Direttivo.
3. Sono considerati Associati le persone fisiche che abbiano fatto richiesta ai Comitati Territoriali dotati di autonomia giuridica e finanziaria aderenti a LIFC ROMAGNA ODV. In tal caso l'ammissione di un nuovo socio è deliberata dagli organismi territoriali di appartenenza, e tutti i soci dei predetti comitati territoriali sono soci di LIFC ROMAGNA ODV e di LIFC ODV. Tali associati esprimono le loro rappresentanze all'interno dell'assemblea di LIFC ROMAGNA nelle modalità indicate nell'art. 9 comma 17 e un loro rappresentante al Consiglio Direttivo della LIFC ROMAGNA ODV nelle modalità indicate nell'art. 16 comma 1.

4. Tutti gli associati di LIFC ROMAGNA ODV sono soci di LIFC ODV.
5. L'ammissione di un nuovo socio, dietro presentazione di domanda di adesione, è deliberata dal Consiglio Direttivo Regionale.
6. La quota associativa a carico degli associati è annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo di LIFC ODV, entro il 31 ottobre di ogni anno; in mancanza di delibera la quota corrisponde a quella dell'anno precedente. La quota associativa è intrasmissibile, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato.
7. Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alle attività di LIFC ROMAGNA ODV con piena parità.
8. L'ammissione a LIFC ROMAGNA ODV non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione Regionale o nel caso di associato aderente al comitato territoriale dotato di autonomia giuridica, mediante comunicazione al Comitato di appartenenza.
9. Gli Associati hanno diritto di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali. Possono accedere a tutte le cariche elettive i soci che abbiano un'anzianità nell'associazione di almeno due anni. I Soci hanno diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto.



10. Gli Associati sono obbligati all'osservanza dello Statuto, del Regolamento interno e delle deliberazioni adottate dai competenti organi sociali in conformità alle norme statutarie.

11. Gli Associati non possono ricevere alcuna retribuzione per la loro attività di volontariato, nemmeno dai beneficiari di detta attività; possono ricevere soltanto rimborsi delle spese effettivamente sostenute, nei limiti fissati dalla legge e stabiliti dagli organi dell'Associazione.

12. In conformità alla normativa vigente l'Associazione provvederà ad assicurare coloro che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi.

13. Gli Associati aderenti ai comitati territoriali dotati di autonomia giuridica e finanziaria hanno altresì diritto di voto attraverso l'espressione di delegati che ogni comitato territoriale eleggerà nei limiti previsti dall'art. 12 comma 5 del presente Statuto.

ART. 6 – CESSAZIONE DALLA QUALITA' DI ASSOCIATO

La decadenza dalla qualità di socio avviene:

1. per recesso, che deve essere presentato per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso purchè sia fatto almeno tre mesi prima;



2. per il mancato pagamento della quota associativa entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo della LIFC ROMAGNA ODV.
3. per dichiarazione di esclusione, divenuta definitiva a seguito di comportamenti incompatibili con le finalità e le idee guida deliberate dall'assemblea ordinaria della LIFC ROMAGNA ODV, tali da arrecare danni morali o materiali alla stessa e/o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'Atto costitutivo, dello Statuto e dei Regolamenti successivamente approvati e per altri gravi e comprovati motivi.
4. Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà all'associato di ricorrere al Collegio Nazionale dei Garanti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il disposto del Collegio Nazionale dei Garanti è inappellabile e viene comunicato entro 60 giorni dalla ricezione del ricorso.
5. Il socio uscente non potrà chiedere la restituzione di tutta o parte della quota versata, in ragione del tempo trascorso.

TITOLO III

STRUTTURA REGIONALE

ART. 7 – STRUTTURA DI LIFC ROMAGNA - ODV

LIFC ROMAGNA ODV al suo interno adotta un sistema di decentramento dei poteri, favorendo e valorizzando tutte le identità che traggono origine dalle specifiche peculiarità territoriali, nel quadro di una effettiva partecipazione diffusa.



Il sistema associativo di LIFC ROMAGNA ODV si articola nei seguenti livelli:

- a) Regionale
- b) Territoriale



ART. 8 – IL LIVELLO REGIONALE

Il livello regionale:

1. Coordina l'iniziativa associativa dei Comitati Territoriali, promuove l'iniziativa della LIFC ODV sul territorio regionale ed il suo sviluppo.
2. È strumento di costante relazione e raccordo tra i territori e il livello nazionale; garantisce e organizza la partecipazione del territorio ai coordinamenti e alle reti nazionali.
3. Sviluppa i rapporti con gli Enti regionali e rappresenta la LIFC ODV nei confronti delle organizzazioni sanitarie, sociali e politiche di ambito regionale; sostiene i Centri e i Servizi di Supporto previsti dalla L. 548/93.
4. Ha il compito di promuovere la condivisione ed il rispetto dei principi statutari e della corretta conduzione della vita associativa dei Comitati Territoriali.
5. Ha la facoltà di verificare e controllare la costituzione ed il funzionamento democratico dei Comitati Territoriali e la loro corretta gestione.
6. In concorso con i Comitati Territoriali, cura la gestione dei servizi comuni e la realizzazione di attività specifiche.

ART. 9 – IL LIVELLO TERRITORIALE

Il Comitato Territoriale valorizza l'insediamento associativo e rappresenta l'Associazione Regionale nei confronti di enti locali, istituzioni, organizzazioni sociali e politiche presenti nel proprio ambito territoriale.

1. Le iniziative a livello regionale sono di competenza di LIFC ROMAGNA ODV.
2. I Comitati Territoriali coincidono di regola con le Province; in alcuni casi particolari è concesso per una Provincia di avere più Comitati Territoriali, previa approvazione del Direttivo della LIFC ROMAGNA ODV.
3. Il Comitato Territoriale valorizza l'insediamento associativo e rappresenta l'Associazione nei confronti di enti locali, istituzioni, organizzazioni sociali e politiche presenti nel proprio ambito territoriale, applicandone lo Statuto, il Regolamento e tutte le deliberazioni.
4. La politica generale del Comitato Territoriale è definita dall'Assemblea Generale dei Soci dell'Associazione regionale.
5. La costituzione del Comitato Territoriale può avvenire su iniziativa del Consiglio Direttivo regionale o di almeno sette Soci di una provincia, ma in ogni caso previa accettazione del Consiglio Direttivo regionale.
6. Al fine di costituire il Comitato Territoriale, i Soci promotori devono inoltrare richiesta scritta indirizzata al Presidente dell'Associazione chiedendo la convocazione dell'Assemblea territoriale dei Soci.
7. L'Assemblea territoriale verrà convocata per iscritto a cura del Presidente dell'Associazione regionale secondo le norme dettate dal presente Statuto sulla convocazione e quorum deliberativi degli organismi di cui all'Art. 14 del presente Statuto.



8. L'Assemblea territoriale elegge al suo interno, se ritenuto opportuno ai fini del proprio funzionamento, un Consiglio Direttivo Territoriale.
9. Il Comitato elegge al suo interno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario, un Tesoriere. Le cariche possono essere unificate, dietro approvazione del Consiglio Direttivo Regionale.
10. I membri dei Comitati durano in carica 4 anni e sono rinnovabili.
11. I Comitati fanno pervenire al Consiglio Direttivo regionale le proposte di finanziamento in linea con gli scopi dell'Associazione elencati nel presente Statuto per l'anno seguente.
12. Essi hanno l'obbligo di presentare il bilancio preventivo e consuntivo che verrà discusso ed approvato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.
13. I comitati territoriali non autonomi dal punto di vista giuridico/amministrativo, devono versare all'Associazione Regionale i fondi raccolti con le proprie iniziative di promozione e quelli derivanti dalle quote sociali, tolte le spese vive di gestione.
14. I comitati che dispongono di autonomia giuridico/amministrativa devono contribuire alla gestione delle attività della LIFC ODV mediante il versamento di una quota contributiva annuale parimenti alle associazioni regionali.
15. Previa approvazione del Consiglio Direttivo regionale il Comitato non dotato di autonomia giuridica economica può impegnare parte dei proventi annuali in iniziative proprie.
16. I Comitati convocano, almeno una volta all'anno nelle proprie sedi, un'Assemblea Territoriale dei Soci per renderli edotti dell'attività svolta, per



raccogliere indicazioni per nuove iniziative e per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo del Comitato stesso.

17.I comitati territoriali dotati di autonomia giuridica/finanziaria partecipano all'Assemblea regionale, sia Ordinaria che Straordinaria, attraverso l'elezione di delegati eletti nella proporzione di 1 (uno) Delegato ogni 10 (dieci) soci rappresentati o frazione fino ad un massimo di 5 delegati.

TITOLO IV

IL SISTEMA ISTITUZIONALE

ART. 10 - ORGANI

1. Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei Soci
- b. il Consiglio Direttivo
- c. la Presidenza
- d. Il Presidente
- e. L'Organismo di controllo

ART. 11 – GRATUITA' DELLE CARICHE

I soci che ricoprono cariche associative non possono ricevere alcuna retribuzione per alcuna attività istituzionale, di consulenza e/o di volontariato, nemmeno dai beneficiari di dette attività.



Possono ricevere soltanto rimborsi delle spese effettivamente sostenute e nei limiti stabiliti dagli organi della LIFC ROMAGNA ODV e dalla legge.

Le eventuali incompatibilità verranno demandate al Regolamento che verrà predisposto dal Consiglio Direttivo.



TITOLO IV
IL SISTEMA ISTITUZIONALE
CAPO I
ASSEMBLEA REGIONALE

ART. 12 – ASSEMBLEA REGIONALE

L'Assemblea Regionale, sia Ordinaria che Straordinaria, legalmente convocata o costituita, rappresenta l'universalità dei Soci. Le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti.

1. Ciascun associato/delegato all'assemblea può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato/delegato mediante delega scritta ed è consentito per ciascun associato/delegato rappresentare fino ad un massimo di tre associati/deleganti.
2. In assemblea hanno diritto al voto tutti coloro che sono iscritti da almeno sei mesi nel libro degli associati nelle modalità stabilite dall'art. 5 comma 8 comma 12.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, abstract shape that resembles a star or a calligraphic flourish.

3. L'Assemblea ha luogo nella sede della LIFC ROMAGNA ODV o in altro luogo del territorio regionale o per il tramite di piattaforme telematiche, videoconferenze o posta elettronica, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.
4. Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti normative.
5. I comitati territoriali dotati di autonomia giuridica/finanziaria partecipano all'Assemblea regionale, sia Ordinaria che Straordinaria, attraverso i Delegati eletti dal Comitato Territoriale, nella proporzione di 1 (uno) Delegato ogni 10 (dieci) soci rappresentati o frazione fino ad un massimo di 5 delegati.

ART. 13 – ASSEMBLEA REGIONALE: CONVOCAZIONE

L'Assemblea Ordinaria è convocata:

1. almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del Bilancio consuntivo;
2. è convocata ogni quattro anni per eleggere i membri del Consiglio Direttivo Regionale;
3. in ogni caso, qualora particolari esigenze lo richiedano, e comunque quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei Soci o un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo Regionale.
4. Le Assemblee sono convocate dal Presidente almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'adunanza, con indicazione del giorno e dell'ora,



sia in prima che in seconda convocazione, del luogo e delle materie da trattare, mediante:

- a. avviso affisso in sede e/o bacheca on line dell'Associazione e/o sulle pagine social dell'Associazione;
- b. avviso diretto a tutti gli associati risultanti dai registri della Associazione, oppure a mezzo altra comunicazione equipollente (telefono, posta elettronica, programmi di messaggistica istantanea) che garantiscano la conferma di avvenuta ricezione.



ART. 14 – ASSEMBLEA REGIONALE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

1. L'Assemblea Ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi non prima di 24 (ventiquattro) ore dalla prima, è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei soggetti aventi diritto al voto presenti.
2. L'Assemblea Straordinaria delibera le modifiche dello Statuto con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti in prima convocazione mentre in seconda convocazione delibera con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti.
3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la responsabilità degli amministratori, gli stessi non possono esercitare diritto di voto.
4. L'Assemblea Straordinaria delibera lo scioglimento della LIFC ROMAGNA ODV e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi

diritto al voto.

ART. 15 – ASSEMBLEA REGIONALE: POTERI

1. L'Assemblea Ordinaria:

- a. delibera sul programma di attività e sui regolamenti della LIFC ROMAGNA ODV;
- b. delibera sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione;
- c. delibera sul programma di attività e sul Regolamento dell'Associazione;
- d. delibera sul numero dei membri del Consiglio Direttivo e provvede all'elezione degli stessi con voto segreto;
- e. delibera sulla responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo;
- f. approva, sentito il parere dell'Organo di Controllo (se nominato), il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- g. stabilisce eventuali integrazioni alla quota associativa;
- h. delibera su ogni altro argomento, sottoposte dal Consiglio Direttivo Regionale.
- i. Nomina il rappresentante dell'Associazione nel Direttivo di LIFC ODV e i delegati per l'Assemblea Nazionale di LIFC ODV

2. L'Assemblea Straordinaria delibera:

- a. sulle modificazioni statutarie;



- b. Sullo scioglimento della LIFC ROMAGNA ODV e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale ai sensi delle normative vigenti in materia.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della LIFC ROMAGNA ODV, il quale nomina un segretario verbalizzante, scelto tra i delegati dell'Assemblea per la redazione del verbale, sempre che il verbale medesimo non sia redatto da un Notaio.
4. Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.

TITOLO IV
IL SISTEMA ISTITUZIONALE
CAPO II
CONSIGLIO DIRETTIVO



ART. 16 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE: COMPOSIZIONE E PARTECIPAZIONE

1. Il Consiglio Direttivo Regionale eletto dall'Assemblea è composto da un minimo di 7 ad un massimo di 9 membri, come deliberato dall'Assemblea più un rappresentante per ogni Comitato Territoriale dotato di autonomia giuridica/economica.
2. Il Consiglio Direttivo Regionale dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
3. I membri del Consiglio Direttivo Regionale hanno diritto ad un solo voto.

A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.

4. Non è ammesso il voto per delega.
5. Sono ammessi a partecipare senza diritto di voto i Presidenti dei vari Organi della LIFC ROMAGNA ODV, e su espressa chiamata del Presidente qualsiasi persona che per competenze o compiti specifici o amministrativi, sia stata invitata in considerazione dei temi trattati.

ART. 17 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE: FUNZIONAMENTO

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo Regionale sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.
2. Sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in ambito nazionale o anche per via telematica.
3. Le convocazioni del Consiglio Direttivo Regionale saranno effettuate a mezzo lettera o altra comunicazione equipollente (~~telefax~~~~—~~~~telegramma~~~~—~~ telefono, posta elettronica, programmi di messaggistica istantanea), da inviarsi ai consiglieri almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'adunanza, con indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, dell'ora e della data in cui si terrà la riunione.
6. Le riunioni dovranno essere indette non meno di due volte l'anno.
7. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo Regionale vengono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
8. Per motivi di urgenza o necessità, a giudizio del Presidente, alcune decisioni tecniche ed organizzative potranno essere sottoposte a votazione all'interno



del Consiglio Direttivo ~~Nazionale~~ anche per il tramite di piattaforme telematiche, videoconferenze o posta elettronica ~~e ritenute valide in questo caso solo se approvate con maggioranza dei tre quarti~~ e ratificate con successivo verbaie.



ART. 18 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE: POTERI

1. Il Consiglio Direttivo Regionale ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini della LIFC ROMAGNA ODV e per la sua gestione ordinaria e straordinaria, che non siano dalla legge o dallo Statuto riservati espressamente all'Assemblea.
2. Esso ha il compito di:
 - a. dare esecuzione alle deliberazioni delle assemblee generali, ordinarie e straordinarie;
 - b. eleggere il Presidente e, tra i propri Consiglieri, il Vicepresidente con funzioni vicarie, il Segretario, il Tesoriere;
 - c. nominare i rappresentanti dell'Associazione presso Enti, Amministrazioni etc. qualora richiesto;
 - d. approntare i bilanci preventivi e consuntivi di ogni esercizio per l'approvazione dell'Assemblea;
 - e. programmare le attività dell'anno e degli interventi da finanziare;
 - f. redigere ed aggiornare il Regolamento di Attuazione che definisce da un punto di vista operativo le attività, le scadenze, l'organizzazione e i

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, abstract shape.

- processi dell'Associazione; detto Regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea;
- g. deliberare sull'ammissione o il rifiuto alla domanda di adesione come Socio;
 - h. deliberare la decadenza dalla qualifica di Socio per recesso, mancato pagamento della quota associativa, espulsione.
3. Il Consiglio Direttivo può delegare alcune specifiche funzioni o incarichi, anche disgiuntamente, a consiglieri, a soci o anche a terzi, determinando i limiti di tale delega.
4. Il Consiglio Direttivo ha il potere di revocare qualsiasi mandato affidato, a maggioranza.
5. Il Consiglio Direttivo può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi; tali commissioni di lavoro possono essere composte da Soci e da consulenti esterni.

ARTICOLO 19 – DECADENZA DA CONSIGLIERE

- 1. Il Consiglio Direttivo Regionale può dichiarare decaduto il Consigliere che sarà assente ingiustificato per 3 (tre) volte consecutive.
- 2. Nelle ipotesi di cessazione di appartenenza al Consiglio Direttivo Regionale del Consigliere si provvederà alla sua sostituzione nominando, progressivamente in ordine decrescente tra i primi non eletti, il candidato che nell'ultima elezione ha ottenuto il maggior numero di voti.



LA PRESIDENZA

ART. 20 – COMPOSIZIONE

La Presidenza è composta dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere.

Assicura il governo di LIFC ROMAGNA ODV, in coerenza con il programma approvato dal Consiglio Direttivo, coadiuvando il Presidente nella gestione politica e organizzativa.

Propone al Consiglio Direttivo i coordinamenti tematici, i criteri e le modalità per la loro composizione e ne cura l'attuazione.

ART. 20 - PRESIDENTE

1. Il Presidente coordina le attività dell'Associazione e ha la rappresentanza legale della stessa di fronte a terzi ed anche in giudizio.
2. Su deliberazione del Consiglio Direttivo Regionale il Presidente può attribuire mandati e procure speciali anche ad estranei al Consiglio stesso.
3. Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo Regionale, al quale comunque il Presidente deve riferire circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione.
4. In casi di necessità ed urgenza, il Presidente - sentito il Segretario e il Tesoriere - può assumere decisioni e compiere atti straordinari, ma deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo Regionale o l'Assemblea Ordinaria dei Soci, per la ratifica del suo operato entro 30 (trenta) giorni.



3. In caso di parità di voti tra i primi candidati non eletti, si nominerà il più giovane anagraficamente.
4. I membri così sostituiti, rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti.
5. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.
6. L'appartenenza al Consiglio Direttivo Regionale cessa:
 - a. per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente;
 - b. per scadenza di mandato
 - c. per decesso;
 - d. per decadenza; la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi tre mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa;
 - e. per esclusione, in caso di comportamenti del consigliere incompatibili con le finalità di LIFC ODV, tali da arrecare danni morali o materiali a LIFC ROMAGNA ODV o a LIFC ODV; di inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'Atto costitutivo e dello Statuto; di altri gravi e comprovati motivi.
7. Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà all'escluso di ricorrere al Collegio Nazionale dei Garanti.



TITOLO IV

IL SISTEMA ISTITUZIONALE

CAPO III

5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo Regionale, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
6. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo, in raccordo con il Segretario e il Tesoriere, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo in tempo utile per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea Nazionale degli Associati che dovrà avvenire entro il 30 Aprile di ogni anno, corredandoli di idonee relazioni.
7. Il Presidente, in caso di dimissioni che potranno essere presentate esclusivamente dinanzi al Consiglio Direttivo Regionale mediante opportuna convocazione formale che espliciti, nell'ordine del giorno, le dimissioni del Presidente pro-tempore e l'elezione di un nuovo Presidente, avrà l'obbligo di presentare - anche in separata sede e non oltre un mese dalle dimissioni - il bilancio consuntivo dell'Amministrazione svolta, tutti i libri e le documentazioni contabili e quant'altro in suo possesso utile alla gestione amministrativa della stessa.

ART. 21 - VICEPRESIDENTE CON FUNZIONI VICARIE

1. Il Vicepresidente con funzioni vicarie sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.



2. Il solo intervento del Vicepresidente vicario costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.
3. Coadiuvare il Presidente per le normali attività necessarie e opportune per il buon funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

ART. 22 - IL SEGRETARIO

1. Il Segretario coadiuva il Presidente nella direzione e nel Consiglio Direttivo Regionale per l'esplicazione delle attività associative dell'Associazione sul territorio e nei confronti dei suoi associati.
2. Cura la redazione dei verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo Regionale e dell'Assemblea dei Soci.
3. Cura la tenuta del libro dei verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo Regionale e delle Assemblee Generali dei Soci nonché del libro degli associati e il registro dei volontari della LIFC ROMAGNA ODV.

ART. 23 - IL TESORIERE

1. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettuandone le relative verifiche.
2. Controlla la tenuta dei libri contabili.
3. Predisporre lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo Regionale entro il mese di novembre.



4. Predispone dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo accompagnandolo di idonea relazione e lo sottopone al Consiglio Direttivo Regionale entro il mese di marzo.
5. Il Tesoriere, su delibera del Consiglio Direttivo Regionale, ha facoltà di avvalersi di consulenti esterni ai fini del regolare adempimento delle operazioni stesse nel pieno rispetto delle normative fiscali e legislative vigenti.

TITOLO IV
IL SISTEMA ISTITUZIONALE
ORGANISMO DI CONTROLLO



ART. 24 – ORGANISMO DI CONTROLLO

L'Organismo di Controllo, anche monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2, del D.Lgs n. 117/2017

L'Organismo di Controllo, anche monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'Articolo 30, comma 2, del D. Lgs n. 117/2017. Se l'Organismo è collegiale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, i quali durano in carica per tre anni. Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte tra persone esterne all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza. Almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra le categorie dei soggetti di cui all'articolo 2397 del codice civile. Nel caso di organo

monocratico, l'unico componente deve esser egualmente scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'articolo 2397 del codice civile.

L'Organismo di Controllo nomina al suo interno un Presidente.

L'Organismo di Controllo:

1. vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
2. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
3. Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,
4. il Componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;
5. Può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.Lgs 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito albo.

TITOLO V

PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE

ART. 25 – INDICAZIONE DELLE RISORSE

1. Il patrimonio e le entrate della LIFC ROMAGNA ODV sono costituiti da:



- a. quote associative individuali;
- b. contributi provenienti dai livelli organizzativi territoriali;
- c. contributi ricevuti da privati cittadini;
- d. contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche o private;
- e. contributi di organismi internazionali;
- f. beni mobili e immobili acquisiti anche per effetto di liberalità e lasciti;
- g. rimborsi derivanti da attività convenzionate;
- h. entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- i. erogazioni liberali di associati e terzi;
- j. entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017;
- k. I fondi sono depositati presso gli Istituti di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo Regionale.



2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 26 – BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE

1. L'esercizio finanziario di LIFC ROMAGNA ODV si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive letter 'B' followed by a few loops.

2. I bilanci devono essere redatti secondo quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs 117/2017 e dovranno restare depositati presso la sede della LIFC ROMAGNA ODV nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro consultazione.
3. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo., a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ODV che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
4. LIFC ROMAGNA ODV ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, così come previsto dall'art. 8 del D.Lgs 117/2017.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 27 - SCIOGLIMENTO

1. scioglimento di LIFC ROMAGNA ODV deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria con le modalità dell'art. 16, comma 3, del presente Statuto.



2. L'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria per lo scioglimento della LIFC ROMAGNA ODV deve essere inviato almeno 60 (sessanta) giorni di anticipo dalla data dell'unica convocazione.

3. La delibera di scioglimento e di devoluzione del patrimonio si intende approvato solo se votata con il voto favorevole dei tre quarti dei delegati,

4. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Competente e/o del RUNTS (una volta operativo) di cui all'articolo 45 comma 1 del decreto 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge:

- a. ad altri enti del Terzo settore aventi scopi analoghi a quello contemplato nell'art. 3 del presente Statuto, sempre in materia di assistenza sanitaria e aventi fini non di lucro secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente;
- b. in mancanza di quanto previsto al comma 1 sarà devoluto alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 28 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualunque controversia sorga in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio del Collegio Nazionale dei Garanti che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.



2. La determinazione del Collegio Nazionale dei Garanti avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

ART. 29 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto o altrimenti stabilito si fa rinvio al D.Lgs 117/2017 e s. m. e i. e alle norme contenute nel Codice Civile.

ART. 30 – NORME TRANSITORIE

Il presente Statuto, di adeguamento al D.Lgs 117/2017 – Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera *b*), della legge 6 giugno 2016, n. 106 non comporta rinnovo delle cariche sociali ed entra in vigore nel momento dell'approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria.

